



TEATRO DEL GIGLIO

Teatro di Tradizione

**STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO
A.T.G.**

Deliberato dal Consiglio Comunale di Lucca in data 12.9.1997 con atto n°131 e
Successive modifiche introdotte agli artt. 34 e 35 con atto n° 211 del 3.11.1997 e
Successive modifiche introdotte con atto n° 30 del 13.5.2014

STATUTO AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO – A.T.G.

TITOLO I (DENOMINAZIONE - NATURA- SCOPI - SEDE - ORGANI)

Art. 1 (Denominazione e Natura)

1 - L'Azienda speciale denominata "Azienda Teatro del Giglio - A.T.G." è l'ente strumentale del Comune di Lucca dotato di personalità giuridica, istituito per la gestione e l'esercizio del Teatro Comunale del Giglio, disciplinato dalla L. n. 142 del 1990, dalle norme di legge vigenti in materia di servizi pubblici degli enti locali, dallo Statuto del comune di Lucca, dal presente statuto e dai regolamenti aziendali.

2 - Il Comune assicura l'autonomia imprenditoriale dell'Azienda senza fine di lucro, ne determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione.

Art. 2 (Scopi)

1 – L'Azienda ha per oggetto la gestione e l'esercizio di impresa senza fine di lucro di servizi teatrali, di attività e di iniziative nel settore dello spettacolo e della comunicazione ed esplica funzioni di servizio culturale.

2 – L'Azienda può provvedere all'esercizio di attività in settori affini, complementari o sinergici a quelli indicati nel primo comma che siano ad essa affidate dal Comune o da altri Enti.

3- L'Azienda, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Comune, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, e altri enti pubblici e privati per stipulare convenzioni e accordi di programma.

Art. 3¹ (Sede e ambito territoriale)

1 - L'Azienda ha sede legale nel Teatro del Giglio di Lucca.

2 - L'Azienda opera prioritariamente nel territorio del Comune di Lucca ed estende la propria attività oltre tale ambito amministrativo quando ritenuto congruo alla valorizzazione del progetto artistico e culturale dell'Azienda o alla sua ottimale azione finanziaria e gestionale.

Art. 4² (Organi dell'azienda)

1- Sono organi dell'Azienda:

- il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione se costituito;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

¹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

² Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

2- Al Consiglio d'Amministrazione o **all'Amministratore Unico** spettano l'attività di programmazione e controllo nonché di indirizzo gestionale e amministrativo.

3- Al Presidente **del Consiglio d'Amministrazione se costituito o all'Amministratore Unico** spettano la vigilanza generale sulla gestione e il raccordo tra i rappresentanti delle istituzioni, il Consiglio d'Amministrazione e la Direzione Aziendale.

4- Al Direttore Generale spettano la rappresentanza legale, la conduzione e la responsabilità della gestione dell'Azienda.

5 - Al Collegio dei Revisori o **al Revisore Unico** spetta la revisione dei bilanci, la vigilanza sulla regolarità della contabilità e della gestione economico-finanziaria.

TITOLO II IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE – L'AMMINISTRATORE UNICO

Art. 5³ (Composizione)

1- L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente o **da un Amministratore Unico**. Il Consiglio o **l'Amministratore Unico** è nominato dal Sindaco con le modalità previste dalle norme di legge e dallo statuto del Comune.

2- Possono essere nominati componenti del Consiglio d'Amministrazione o **Amministratore Unico** coloro che hanno i requisiti previsti dagli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale di Lucca. Le modalità, i requisiti e le procedure di nomina e di revoca del C.d.A. o **dell'Amministratore Unico** sono stabilite dalla legge e dallo Statuto del Comune di Lucca.

3- Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

4- L'atto di nomina del Vicepresidente deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale.

Art. 6⁴ (Durata in carica)

1 - I componenti del Consiglio d'Amministrazione o **l'Amministratore Unico** durano in carica fino alla scadenza del corrispondente mandato del Consiglio Comunale e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina.

2 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, revoca i componenti del Consiglio d'Amministrazione o **l'Amministratore Unico** nei casi in cui vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge e dai criteri deliberati dal Consiglio Comunale e altresì nelle ipotesi previste e disciplinate dallo statuto del Comune. La revoca può avvenire anche nel caso che non siano seguiti criteri di sana e corretta amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione o **l'Amministratore Unico** decade quando non consegue, a giudizio del Sindaco, senza idonea

³ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

⁴ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

giustificazione, gli obiettivi e le scelte indicate nel piano programma e formalizzati nel contratto di servizio.

3 - Con il medesimo provvedimento con il quale viene disposta la revoca, ove questa riguardi l'intero Consiglio d'Amministrazione o l'**Amministratore Unico** e sempre che non vengano contestualmente sostituiti i consiglieri revocati, il Sindaco affida, per un termine non superiore a sei mesi, l'amministrazione dell'Azienda ad un commissario straordinario, il quale ha i poteri del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dell'**Amministratore Unico**.

Art. 7⁵
(Attribuzioni)

1 - Il Consiglio di Amministrazione o l'**Amministratore Unico**, organo deliberante dell'Azienda, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, ha tutte le facoltà ed i poteri, secondo le norme del presente Statuto per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico che l'Azienda deve perseguire.

2 - Il Consiglio di Amministrazione o l'**Amministratore Unico** determina i programmi aziendali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

3 - Il Consiglio d'Amministrazione o l'**Amministratore Unico** delibera sui seguenti oggetti:

- a) piano/programma e i suoi aggiornamenti, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti fra Comune e Azienda;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo economico annuale;
- d) bilancio consuntivo di esercizio;
- e) prezzi e condizioni dei servizi non soggetti a vincoli di legge;
- f) indizione delle gare, determinazione delle procedure da osservarsi per l'aggiudicazione dei contratti, approvazione del contratto di servizio e dei contratti che non siano riservati alla esclusiva competenza del Direttore;
- g) nomina, conferma il Direttore e provvedendo ove ne ricorrano i motivi, alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo stesso;
- h) nomina, conferma uno o più Direttori Artistici provvedendo con contratto a tempo determinato e, ove ne ricorrano i motivi, alla risoluzione del rapporto con gli stessi;
- i) assunzione, sospensione e licenziamento del Personale, stabilendo la tabella numerica del personale stesso;
- j) direttive generali da osservare da parte del direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che l'Azienda deve perseguire nell'ambito degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale;
- k) contrazione dei mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- l) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'Azienda;
- m) convenzioni con Comuni per la gestione extraterritoriale dei servizi e delle attività di competenza dell'Azienda;
- n) approvazione dei progetti per lo svolgimento di attività nei diversi settori artistici e culturali, presentati su proposta del Direttore, formulati in rapporto con la Direzione artistica laddove presente;
- o) partecipazione a gare per l'aggiudicazione di concessioni;
- p) proposte di modificazioni dello statuto aziendale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

⁵ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

4 - **In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione** per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, vale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente.

Art. 8⁶
(Atti fondamentali)

- 1 - Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione o **dell'Amministratore unico** soggetti all'approvazione **del Consiglio Comunale** sono le deliberazioni stabilite dalla legge e cioè:
- a) Il piano programma, ed un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale;
 - b) Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) Il Bilancio consuntivo di esercizio.

[2 -]

[3 -]

4 - Le deliberazioni previste nel 1° comma devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro il termine di 5 giorni dall'adozione.

Art. 9
(Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione)

1 - Le modalità per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dallo stesso Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10⁷
(Responsabilità)

1 - I componenti del Consiglio d'Amministrazione o **l'Amministratore Unico** devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono solidalmente responsabili verso l'Azienda dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.

2 - In ogni caso i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono solidalmente responsabili e **l'Amministratore Unico è parimenti responsabile** se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3 - **In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione** le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio d'Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone senza indugio notizia per iscritto al Collegio dei Revisori o al **Revisore Unico**.

⁶ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

⁷ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

Art. 11⁸
(Compensi)

1 – **La titolarità degli organi è onorifica e può dar luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute dove previsto dalla normativa e secondo le modalità previste dal 2° comma.**

2 - Le modalità per il rimborso al Presidente, al Vice-Presidente e ai componenti del Consiglio d'Amministrazione **o dell'Amministratore Unico** delle spese necessarie alla partecipazione alle attività aziendali, nonché per le missioni effettuate per l'Azienda, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione **o dall'Amministratore Unico** a norma di legge, purché documentate a piè di lista.

TITOLO III
IL PRESIDENTE

Art.12⁹
(Attribuzioni)

1 - Il Presidente **del Consiglio di Amministrazione se costituito** è nominato dal Sindaco del Comune di Lucca, con le procedure previste dalle norme di legge e con i criteri fissati dal Consiglio Comunale. **Il Presidente dell'Azienda o l'Amministratore Unico** ha la responsabilità istituzionale dell'Azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2 - Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio d'Amministrazione nell'ambito delle funzioni statutarie;

Il Presidente o l'Amministratore Unico:

- sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda;
- promuove le iniziative volte ad assicurare il coordinamento delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto, da quello del Comune di Lucca e dal Regolamento Aziendale per il diritto di accesso;
- esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
- riferisce periodicamente all'Amministrazione Comunale sull'andamento della gestione aziendale.

3 - Il Presidente **del Consiglio d'Amministrazione se costituito** in caso di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso. I provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima sua adunanza successiva. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

⁸ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

⁹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

4 - Il Presidente **del Consiglio d'Amministrazione se costituito** può affidare, anche in via temporanea, ad altri membri del Consiglio d'Amministrazione alcune delle sue competenze, previa autorizzazione del Consiglio stesso.

5 - Il Presidente **del Consiglio d'Amministrazione se costituito o l'Amministratore Unico**, alla fine di ogni stagione teatrale, informa il Consiglio Comunale sui risultati raggiunti.

TITOLO IV IL DIRETTORE GENERALE

Art. 13¹⁰ (Direzione dell'Azienda)

Il Consiglio di Amministrazione **o l'Amministratore Unico** provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda nel rispetto delle Leggi vigenti.

1 – La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione **o dall'Amministratore Unico** a seguito di concorso pubblico oppure mediante assunzione per chiamata diretta.

2 – La commissione giudicatrice è composta da cinque membri compreso il Presidente **o dall'Amministratore Unico**, docenti ed esperti del settore, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fuori dal proprio seno.

3 – Il Consiglio d'Amministrazione può assumere il Direttore Generale per chiamata diretta tra persone che siano professionalmente qualificate nei settori di attività dell'Azienda con deliberazione motivata da adottarsi con voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 14¹¹ (Durata dell'incarico)

1 – Il Direttore Generale è nominato per un periodo massimo di tre anni. Con provvedimento esplicitamente motivato il Consiglio di Amministrazione **o l'Amministratore Unico** stabilisce almeno tre mesi prima della scadenza, la cessazione o la conferma del Direttore in carica per un altro triennio e così di seguito di triennio in triennio.

2 – La cessazione dell'incarico del Direttore Generale prima della scadenza del triennio può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione **o dall'Amministratore Unico** nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

3 – Sono applicabili al Direttore Generale e ai dirigenti dell'Azienda, ai quali il Direttore medesimo abbia formalmente delegato parte delle proprie attribuzioni, le disposizioni di cui all'art. 10 in quanto compatibili.

Art. 15¹² (Cauzione)

¹⁰ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

¹¹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

¹² Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

1 – Il Direttore, prima di assumere l'incarico, deve prestare una cauzione di € 5.000,00 secondo le modalità prescritte dalla L. n. 348/10 giugno 1982.

Art. 16
(Rappresentanza legale)

1 – La rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi e in giudizio spetta al Direttore generale, con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, e previa deliberazione favorevole del Consiglio **o dell'Amministratore Unico**, di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse dell'Azienda.

Art. 17¹³
(Attribuzioni)

1 - Il Direttore opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione **o dall'Amministratore Unico**, sviluppando un'organizzazione interna dell'Azienda idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane.

2 – Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda.

3 – Il Direttore in particolare deve:

- eseguire le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione **o dell'Amministratore Unico** e attuarne le direttive generali;
- sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;
- adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- formulare proposte al Consiglio d'Amministrazione **o all'Amministratore Unico** sull'attività e sull'organizzazione dell'Azienda;
- sottoporre all'approvazione del Consiglio **o dell'Amministratore Unico** le proposte inerenti le attività del Teatro nei diversi settori artistici e culturali, formulate in rapporto con la direzione artistica laddove è presente;
- sottoporre al Consiglio d'Amministrazione **o all'Amministratore Unico** lo schema del piano/programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale, del bilancio consuntivo;
- presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private e agli appalti concorso;
- stipulare il contratto di servizio e gli altri contratti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione **o dall'Amministratore Unico**;
- firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente **o dell'Amministratore Unico**;
- dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari di propria competenza e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- gestire le relazioni sindacali;
- esercitare tutte le altre attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti generali e aziendali o dal presente statuto attribuite alla competenza del Consiglio d'Amministrazione **o dell'Amministratore Unico** e del Presidente.

¹³ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

4 – Il Direttore partecipa di norma alle sedute del Consiglio d'Amministrazione **se nominato** ed ha facoltà di esprimere parere consultivo sugli atti **oggetto di deliberazione**.

5 – Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione **o dall'Amministratore Unico** con apposito regolamento, può, nei casi stabiliti dal regolamento stesso, provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti e alle spese necessarie per il normale e ordinario funzionamento dell'Azienda sottoponendo poi allo stesso Consiglio **o all'Amministratore Unico** il relativo rendiconto.

6 – Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dipendenti dell'Azienda, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione / **Presidente o dell'Amministratore unico**.

Art. 18¹⁴ **(Sostituzione del Direttore)**

1 – Le funzioni del Direttore in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo sono affidate, con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione **o dell'Amministratore Unico**, ad altro dirigente dell'Azienda o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.

2 – Colui che è incaricato di svolgere le funzioni di Direttore in caso di vacanza del posto o di sua assenza o di impedimento temporaneo, è esentato dal presentare la cauzione prevista dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 19¹⁵ **(Trattamento economico e normativo)**

1 – Il trattamento economico e normativo del Direttore e dei dirigenti è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese private dell'area del turismo, commercio e spettacolo, dai contratti integrativi aziendali e individuali, nonché dalle leggi vigenti.

2 – La nomina dei dirigenti è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione **o dall'Amministratore Unico** su proposta del Direttore Generale.

Art. 20¹⁶ **(Incompatibilità)**

1 – Il Direttore e i dirigenti non possono esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione **o dell'Amministratore Unico**.

TITOLO V **IL PERSONALE**

¹⁴ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

¹⁵ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

¹⁶ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

Art. 21
(Trattamento economico e normativo del personale)

1 – Il trattamento economico e normativo del personale dell’Azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal “Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’E.T.P”, contratto recepito dall’Azienda con propria deliberazione.

L’Azienda Speciale Teatro del Giglio subentra alla data della sua costituzione nei diritti e obblighi e nei rapporti attivi e passivi in essere col personale del Teatro presente nell’organico del Comune di Lucca fino alla data di costituzione dell’Azienda.

Art. 22¹⁷
(Struttura organizzativa)

1 – La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione **o dell’Amministratore Unico** su proposta del Direttore Generale.

2 – La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell’Azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

Art. 23¹⁸
(Assunzioni e licenziamenti)

1 – Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l’assunzione e il licenziamento del personale sono disciplinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale e aziendale di lavoro, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio d’Amministrazione **o dall’Amministratore Unico**.

Art. 24¹⁹
(Incompatibilità)

1 – La qualità di dipendente dell’Azienda è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione **o dall’Amministratore Unico**.

TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE

Art. 25
(Indirizzi dal Consiglio Comunale)

1 – Il Consiglio Comunale all’inizio del proprio mandato amministrativo determina gli indirizzi cui l’Azienda deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l’assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

¹⁷ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

¹⁸ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

¹⁹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

Art. 26²⁰
(Vigilanza)

1 – La vigilanza dell'Amministrazione Comunale è finalizzata alla verifica della corretta ed efficace attuazione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulati dal Consiglio Comunale.

2 – Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione se costituito o l'Amministratore Unico e il Direttore a tal fine devono presentare congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni semestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

3 – La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma, nonché dal bilancio preventivo annuale.

TITOLO VII
PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA'

Art. 27
(Gestione economica e finanziaria)

1 – L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Art. 28
(Patrimonio e capitale di dotazione)

1 – Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, di proprietà dell'Azienda nell'esercizio della propria attività.

2 – L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 29²¹
(Fonti finanziarie)

1 – L'Azienda si costituisce con un fondo di dotazione conferito dal Comune di Lucca.

2 – Al finanziamento delle spese di esercizio l'Azienda provvede mediante:

- a) i contributi dello Stato, della Regione, del Comune e di altri enti pubblici nonché di privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- b) i fondi all'uopo accantonati;
- c) i prestiti, anche obbligazionari.

3 – L'Azienda può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può altresì ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché sui crediti certi

²⁰ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

²¹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

verso enti del settore pubblico. Tali aperture di credito bancario in conto corrente devono, in ogni caso, essere deliberate dal Consiglio o dall'**Amministratore Unico**.

Art. 30²²

(Piano programma e contratto di servizio)

1 – Il piano programma è l'atto fondamentale di programmazione economico-finanziaria delle attività dell'Azienda. Nella sua redazione si dovranno assicurare gli opportuni coordinamenti con le attività di programmazione del Comune di Lucca e della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 della L. n. 142/90.

2 – Il piano programma è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione o dall'**Amministratore Unico**, secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.

3 – Il piano programma deve essere aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale ai sensi del successivo art. 32.

4 – Il Comune e l'Azienda stipulano, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano programma, un contratto di servizio nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni e obblighi, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari e alle conseguenti coperture, per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano programma, e viene indicata la remunerazione del capitale conferito dal Comune all'Azienda. Eventuali utili di bilancio saranno accantonati come previsto dal successivo art. 34.

Art. 31

(Bilancio pluriennale)

1 – Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma, ha durata triennale, è scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

Art. 32²³

(Bilancio preventivo annuale)

1 – L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1997.

2 – Il bilancio di previsione, redatto in termini economici e patrimoniali, secondo lo schema di cui al Codice Civile, è approvato dal Consiglio d'Amministrazione o dall'**Amministratore Unico** entro il 1 Ottobre di ogni anno precedente e non può chiudere in deficit.

Art. 33²⁴

(Bilancio consuntivo di esercizio)

1 – Entro il 31 marzo il direttore presenta al Consiglio d'Amministrazione o all'**Amministratore Unico** il Bilancio consuntivo della gestione annuale conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il

²² Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

²³ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

²⁴ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

Collegio dei Revisori dei Conti o il **Revisore Unico** relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e dei risconti. Il Bilancio consuntivo corredato della nota integrativa, è redatto secondo i criteri dettati dal Codice Civile in materia, è sottoscritto da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o **dall'Amministratore Unico** e dal Collegio Sindacale, ed è accompagnato dalle rispettive relazioni.

2 – Il Consiglio d'Amministrazione o **l'Amministratore Unico** delibera entro il 15 aprile il bilancio e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti o **al Revisore Unico** per la relazione che deve essere presentata, unitamente al bilancio consuntivo, all'Amministrazione Comunale entro il 15 maggio.

3 – L'Azienda deve tenere la contabilità sulla base dei principi e i criteri che regolano la contabilità economica mediante il sistema della partita doppia.

Art. 34²⁵ **(Risultati di esercizio)**

1 – L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

- per il 20% alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- per il 30% alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- per il 50% al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano programma.

2 – Il Bilancio Consuntivo non può chiudersi in perdita.

3 – Il Consiglio d'Amministrazione o **l'Amministratore Unico**, ove si verificano perdite di esercizio, deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse e indicare i provvedimenti adottati per la copertura della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

4 – Alla perdita che eventualmente si verifichi si fa fronte con il fondo di riserva di cui al precedente comma 1, e, in caso di insufficienza, con rinvio della perdita a esercizi successivi.

5 – Nel caso che le perdite si verificano per due esercizi consecutivi, il Consiglio o **l'Amministratore Unico** decade e viene sostituito da un nuovo Consiglio o **da un Amministratore Unico**.

Art. 35²⁶ **(Servizio di tesoreria/cassa)**

1 – Il servizio tesoreria/cassa dell'Azienda è affidato, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o **dell'Amministratore Unico**, previo espletamento di licitazione o a trattativa privata, ad un istituto o ad un consorzio di istituti di credito in base ad apposita convenzione.

2 – Al tesoriere/cassiere dovranno essere affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie l'Azienda potrà avvalersi di altri istituti di credito o effettuarle in proprio, tramite il servizio interno di cassa.

²⁵ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

²⁶ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

Art. 36²⁷
(Libri obbligatori)

1 – L’Azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori: il libro giornale; il libro degli inventari; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione **o dell’Amministratore Unico**; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti **o del Revisore Unico**; il libro delle obbligazioni ove emesse.

2 – Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

3 – Gli inventari dell’Azienda devono essere tenuti secondo le disposizioni contenute nell’articolo 2217 del Codice Civile.

Art. 37
(Ammortamenti)

1 – Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, secondo i principi del Codice Civile.

TITOLO VIII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 38²⁸
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1 – La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria è affidato ad un collegio dei revisori **o al Revisore Unico** composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.

2 – I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti **o il Revisore Unico** sono nominati dal Sindaco del Comune e devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3 – I Revisori durano in carica fino al giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Consiglio d’Amministrazione **o dell’Amministratore Unico**; non possono essere revocati se non per giusta causa, e sono rieleggibili una sola volta.

4 – Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri e i dipendenti del Comune, i componenti del Comitato Regionale di Controllo nonché coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 902/4.10.1986 e dall’art. 15 della Legge n. 55/19.3.1990, come modificato dall’art. 1 della L. n. 16/18.1.1992.

5 – Al Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori **o al Revisore Unico** è corrisposta l’indennità prevista dalle tariffe professionali. Ai Revisori spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento della loro funzione.

²⁷ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

²⁸ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

Art. 39²⁹
(Compiti)

1 – Il Collegio dei Revisori **o il Revisore Unico** deve redigere la sua relazione al bilancio preventivo annuale e al bilancio consuntivo di esercizio; deve altresì accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2 – Il Collegio **o il Revisore Unico** vigila sulla regolarità e sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda, sulla efficacia e l'efficienza dei servizi, nonché sul rispetto delle finalità dell'Azienda.

3 – I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza; devono comunque procedere a verifiche trimestrali.

4 – Al Collegio **o al Revisore Unico** viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

5 – Il Collegio **o il Revisore Unico** deve presentare al Comune ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

Art. 40³⁰
(Funzionamento)

1 – Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio; decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

2 – Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito libro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di cinque giorni al Sindaco, al Presidente **del Consiglio d'Amministrazione se costituito o all'Amministratore Unico** e al Direttore Generale dell'Azienda. **Nel caso di Revisore Unico, questo deve trasmettere copia delle annotazioni, in merito agli interventi di revisione da lui effettuati, nel termine di cinque giorni al Sindaco, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico e al Direttore Generale dell'Azienda.**

3 – Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4 – I Revisori **o il Revisore Unico** hanno diritto di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione **se costituito** e possono rilasciare dichiarazioni a verbale, ma non partecipare al voto. **In caso di nomina dell'Amministratore Unico tale facoltà può essere, comunque esercitata sugli atti oggetto di deliberazione.**

²⁹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

³⁰ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

TITOLO IX CONTRATTI

Art. 41³¹ (Appalti e forniture)

1 – L’Azienda osserva in materia di procedure per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge.

2 – La deliberazione di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l’approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Consiglio d’Amministrazione **o dell’Amministratore Unico**.

3 – Spetta al Direttore, o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure di appalto. Le commissioni di gara devono essere composte di esperti, interni o esterni all’Azienda, con esclusione dei membri del Consiglio Comunale, del Consiglio d’Amministrazione **o dell’Amministratore Unico**, del Consiglio dei Revisori dei Conti **o del Revisore Unico** e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. La nomina dei componenti delle commissioni è fatta dal Consiglio d’Amministrazione **o dall’Amministratore Unico** su proposta del Direttore.

4 – Con apposito regolamento il Consiglio d’Amministrazione **o l’Amministratore Unico** determina la natura e il limite di importo dei contratti, attivi e passivi, necessari per l’ordinario e normale funzionamento dell’Azienda e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il sistema in economia sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all’uopo fissate.

TITOLO X RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 42 (Partecipazione e informazione)

1 – L’Azienda adotta una carta dei servizi allo scopo di promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e alla erogazione dei servizi.

2 – L’Azienda assicura l’accesso degli atti aziendali, nei modi e nelle forme previste dalla legge e da apposito regolamento.

TITOLO XI REGOLAMENTI

Art. 43³² (Regolamenti)

1 – Il Consiglio d’Amministrazione **o l’Amministratore Unico**, nel rispetto della legge e del presente statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento e per l’organizzazione dell’Azienda.

³¹ Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

³² Così come modificato con DCC n. 30 del 13.05.2014.

2 – In particolare sono disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:

- funzionamento del Consiglio d'Amministrazione **se costituito**;
- appalti, forniture, spese in economia;
- modalità di assunzione e licenziamento del personale;
- modalità di accesso agli atti aziendali.

TITOLO XII

Art. 44 (Modifiche Statutarie)

Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Comunale e ogni modifica o integrazione dovrà essere approvata dallo stesso organo.

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE

Art. 45 (Disciplina transitoria)

1 – All'Azienda è concesso in comodato il compendio patrimoniale di proprietà del Comune di Lucca attualmente in dotazione del Teatro del Giglio. Il contratto di comodato deve redigersi entro sette giorni dall'atto costitutivo dell'Azienda.

2 – I rapporti giuridici ed economici in essere da parte dell'Amministrazione Comunale – Unità Organizzativa Teatro del Giglio, vengono trasferiti all'Azienda Speciale.

3 – Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal Titolo XI del presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con questo compatibili.

4 – Il presente Statuto, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, sostituisce il regolamento speciale del Teatro e ogni successiva modificazione.

5 – Il Consiglio Comunale entro due mesi dalla costituzione dell'Azienda Speciale determina gli indirizzi dell'Azienda di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art. 46 (Entrata in vigore)

1 – Il presente statuto entra in vigore con l'atto costitutivo dell'Azienda.

Art. 47 (Norma di rinvio)

1 – Per quanto non disposto dal presente statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento previste per le Aziende Speciali dell'Ente Locale.